



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera – Ischia

Via Iasolino, 57 — 80077 Ischia- Tel. 0815072801
e-mail: ucischia@mit.gov.it — cp-ischia@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N° 16/2015

**ESTENSIONE DEI LIMITI TEMPORALI DELLA NAVIGAZIONE EFFETTUATA NELLE C.D.
"ACQUE TRANQUILLE"**

Il sottoscritto TV (CP) Raffaele MUSCARIELLO Cap del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ischia,

- VISTO:** l'art. 1 della D.L.C.P.S. n. 340 in data 22 gennaio 1947 e ratificato con legge n. 561 del 17 aprile 1956;
- VISTO:** l'art. 21,3 del D.P.R. n. 435 in data 8 novembre 1991 "Approvazione del Regolamento per la Sicurezza della Navigazione e della Vita Umana in Mare";
- VISTA:** la circolare titolo - della Navigazione" - Serie Illo - n. 92 in data 8 luglio 1993 con la quale l'allora Ministero della Marina Mercantile - Direzione Generale della Navigazione e del Traffico Marittimo - stabiliva i criteri per la determinazione delle cosiddette "acque tranquille" ai fini del trasporto passeggeri - *"zone di mare antistanti le coste nazionali (peninsulari ed insulari) entro i seguenti limiti operativi: periodo estivo (1 maggio - 30 settembre); ore diurne; visibilità buona; un miglio dalla costa entro i limiti del Circondario Marittimo; vento non superiore a forza 2 - brezza leggera (velocità 4/6 nodi art. 255 Reg. S'io); mare 2 - poco mosso (altezza media onde 0,10/0,50 metri - ad. 255 Reg. Sic.)"*;
- VISTA;** la lettera circolare prot. N. 3102440 in data 13 luglio 1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione Direzione Generale della Navigazione e del Traffico Marittimo con la quale veniva direttamente attribuita al Comandante del Porto la possibilità di rilasciare eventuali deroghe ai limiti operativi indicati nella predetta circolare, seguendo i principi generali riportati nella circolare stessa;
- VISTO:** il Dp. Prot. N. 86/16976/Uff. II Sez. I^a in data 17 novembre 2006 con il quale il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - VI Reparto - ha rappresentato che le eventuali deroghe operative e/o temporali ai limiti operativi delle ``acque tranquille' fissati dalla circolare sopra citata, dovendo possedere il requisito della "generalità", siano definite con apposita Ordinanza dal Capo del Circondario Marittimo, eventualmente avvalendosi del parere dei Comandanti dei vari porti del Circondario;
- VISTO:** il proprio foglio prot. 593 in data 21.01.2015 con il quale é stato richiesto all'Ufficio Locale Marittimo di Casamicciola Terme, all'Ufficio Locale Marittimo di Forio e, alla Delegazione di Spiaggia di Sant'Angelo, un motivato parere sulla possibilità di ampliare i limiti temporali delle "acque tranquille" dal 1° aprile al 31 ottobre, tenendo conto delle condizioni meteo marine e della conformazione orografica delle zone marittime e costiere ricadenti nell'ambito della propria giurisdizione, nonché delle lunghe esperienze acquisite nel settore in considerazione della ciclicità temporale

16/15

dei traffici marittimi a carattere locale eserciti ai finti commerciali per l'esecuzione dei c.d. Giri dell'isola;

ACQUISITE: le note dell'Ufficio Locale Marittimo di Casamicciola Terme trasmesso con foglio prot. 2062 in data 26h022015, dell'Ufficio Locale Marittimo di Forio trasmesso con foglio prot. 595 in data 21.01,2015, e della Delegazione di Spiaggia di Sant'Angelo trasmesso con foglio prot. 791 in data 27,01.2015, con le quali sono stati unanimemente espressi i propri pareri favorevoli per l'estensione temporale delle "acque tranquille" ai fini del trasporto passeggeri nell'ambito delle proprie zone di competenza;

TENUTO CONTO: della particolare conformazione orografica e morfologica del litorale marittimo . ricadente sotto la giurisdizione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia;

RITENUTO; pertanto poter concedere la proroga al periodo temporale delle "acque tranquille" così come definito dalla succitata circolare, considerate che le condizioni meteo marine generali che caratterizzano la fascia costiera dei Circondario Marittimo di Ischia di norma risultano essere prevalentemente buone anche nel periodo interessante i mesi di aprile e ottobre;

CONSIDERATA: l'opportunità di operare in conformità a quanto stabilito dal predetto dispaccio di Maricogecap e di uniformarsi alle vigenti disposizioni **in** materia;

VISTI: gli artt. 17, 30, 81, 1174 e 1231 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 "Codice della Navigazione" e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione — parte marittima;

ORDINA

Art.1

Definizione di "Acque Tranquille"

Nell'ambito delle acque marittime ricadenti sotto la giurisdizione del Circondario Marittimo di Ischia, é considerata, ai fini del trasporto passeggeri, la navigazione effettuata nelle c.d. "acque tranquille", nei seguenti limiti operativi di seguito indicati:

- **Navigazione effettuata esclusivamente in ore diurne;**
- **Navigazione effettuata con visibilità buona;**
- **Navigazione effettuata entro e non oltre 1 (uno) miglio nautico dalla costa ricadente entro le acque marittime dei Circondario Marittimo di Ischia;**
- **Navigazione effettuata con vento non superiore a forza 2 — brezza leggera (velocità 416 nodi) e mare 2 — poco mosso (altezza media delle onde 0,10/0,50 metri) — cfr. art. 255 D.P.R. 435191;**

Art.2

Deroga ai limiti temporali convenzionalmente individuate per le "Acque Tranquille"

Nell'ambito delle acque marittime ricadenti sotto la giurisdizione del Circondario Marittimo di Ischia, i limiti temporali della navigazione in "Acque Tranquille" ai fini del trasporto passeggeri sono anticipati al 1 Aprile e posticipati al 31 Ottobre in deroga a quanto Stabilito dalla circolare Titolo "Polizia della Navigazione» Serie III^ n, 92 in data .08 luglio 1993 dell'allora Ministero della Marina Mercantile - Direzione Generale della Navigazione e del Traffico Marittimo in premessa meglio citata, fermo restando tuttavia, il rispetto degli altri requisiti operativi in essa indicati

Art. 3

Responsabilità del Comandante dell'unità

E' in capo al Comandante dell'unità la responsabilità di non intraprendere la navigazione in presenza di fattori che non forniscano sufficienti garanzie per la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare e che possano far venir meno limiti operativi indicati all'art. 1 o che si possano presentare durante il corso della navigazione che si vuole intraprendere.

Art. 4

Facoltà dell'Autorità Marittima

Ferme restando le soggettive responsabilità del Comando di bordo di cui all'Art.3, l'Autorità Marittima dei Sorgitori ove ha porto base l'unità o di un Porto di scalo intermedio nel corso del viaggio, qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che le condizioni meteo marine 'presenti nella zona ove l'unità è diretta eccedano quelle specificate, o il viaggio da intraprendere si possa prolungare sino ad un orario non rientrante in "orario diurno" con "visibilità buona", avrà facoltà di non procedere al rilascio delle spedizioni ovvero non consentire la partenza delle unità abilitate al trasporto passeggeri in "Acque Tranquille".

Art. 5

Comunicazione di effettuazione della navigazione nell'ambito temporale indicato dalla presente Ordinanza

Allo scopo di garantire un costante monitoraggio delle unità da •traffico esercenti il trasporto passeggeri, l'armatore dell'unità navale adibita al trasporto passeggeri, qualora voglia esercire l'attività nei periodi di ampliamento dei limiti temporali contemplati dalla presente Ordinanza deve effettuare specifica comunicazione in carta semplice come da modello Allegato "A" all'Ufficio Marittimo ove l'unità ha porto base, nonché all'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia specificando la data di inizio (qualora successiva al 1° Aprile) e di termine (qualora precedente al 3.1 „ottobre), Comunque, all'atto del disarmo, la comunicazione presentata cesserà dei suoi effetti e pertanto ad un eventuale nuovo riarmo l'armatore avrà obbligo di ripresentare la suddetta comunicazione qualora intenda avvalersi degli ampliamenti temporali sopra contemplati.

Art. 6

Sanzioni

I contravventori della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, saranno perseguiti a norma dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, ovvero ai sensi dell'art. 1174 in caso di comportamenti omissivi delle dettate formalità amministrative.

Ischia, addì 27.03.2015

**IL COMANDANTE
T.V. (CP) Raffaele MUSCARIELLO**

Copia conforme all'originale
sottoscritta con firma autografa e
conservata presso questo ufficio –
Art. 19 DPR 445/2000

Al Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia
Ufficio Locale Marittimo di Casamiccioia Terme
Ufficio Locale Marittimo di Forio

Delegazione di Spiaggia di Sant'Angelo
(Barrare le voci che non interessano)

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____
e residente in _____ alla Via _____ nr. _____ quale L.R. della
Società_Armatrice della M/N – M/B denominata _____ iscritta al _____ nr. _____ dei
RR.NN.MM e GG. dell'Ufficio _____

COMUNICA

A codesta Autorità Marittima di voler usufruire della deroga di cui all'Ordinanza N. 16/2015 emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia per la navigazione effettuata nelle "Acque Tranquille" nel periodo dal 1° Aprile ai 31 Ottobre,

In particolare si comunica che, l'unità ha porto Base presso il Porto di _____ ,
è stata Armata il _____ ed il Comandante designato è il Sig.

Il periodo in cui si intende avvalere della facoltà di ampliamento dei limiti temporali è:

04/ _____ ai _____ /04/ _____ e/o _____ 10/ a l _____ 10 /

_____ addì

IN FEDE
